



# COMUNE DI ROCCAFLUVIONE

Provincia di Ascoli Piceno

Ufficio del Sindaco

prot. n. 5406

## PREVENZIONE INCENDI BOSCHIVI ANNO 2017

ORDINANZA N. 184 del 01.07.2017

**“ORDINANZA CIRCA LE ATTIVITA’ VIETATE SUL TERRITORIO DETERMINANTI ANCHE SOLO POTENZIALMENTE L’INNESCO DI INCENDI BOSCHIVI E RELATIVE SANZIONI”**

*art.15 della L.24.02.1992, n.225 e s.m.i.;*

*art.15 della L.R.11.12.2001, n.32;*

*art.50 commi 4, 5 e 6 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e s.m.i.;*

### IL SINDACO

#### Premesso:

-Che con D.G.C. n.72 del 31.05.2008, esecutiva ai sensi di legge, ai sensi dell’art.1 co.9 O.P.C.M. n.3264 del 22.10.2007 e D.P.G.R. n.64 del 02.04.2004, veniva approvato il “Piano comunale di emergenza per rischio incendi boschivi e di interfaccia”;

-Che con “Avviso pubblico di avvenuta approvazione Piano comunale di emergenza per rischio incendi boschivi e di interfaccia” in data 04.06.2008, nel rendere noto l’avvenuto deposito, per i successivi trenta giorni, presso la sala consiliare comunale, si invitava tutta la cittadinanza a voler prenderne visione, onde acquisire conoscenza delle caratteristiche essenziali di base del rischio che esiste sul proprio territorio e le disposizioni del piano di emergenza;

-Che il punto “C.3-Attivazioni in emergenza”, del “piano comunale” individua le “Fasi operative” e la “Procedura operativa”, ove in quest’ultima vengono individuate **“tutte quelle attività che il Sindaco, in qualità di autorità di protezione civile deve porre in essere per il raggiungimento degli obiettivi previsti nel piano”**;

#### Dato atto:

-Che con D.C.C. n.13 del 21.03.2013, esecutiva ai sensi di legge, veniva disposto di  
(omissis)

03)-APPROVARE il “PIANO COMUNALE DI EMERGENZA”, composto da:

(omissis)

-Che al suddetto “PIANO COMUNALE DI EMERGENZA”, fa parte integrante e sostanziale il sopracitato “Piano comunale di emergenza per rischio incendi boschivi e di interfaccia”, approvato con D.G.C. n.72/2008, costituito dai seguenti elaborati:

(omissis)

#### Tenuto conto:

-Che il punto “2.Banche dati” del “Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi” adottato con D.G.R. n.1462 AG/VTA del 02.08.2002 (B.U.R. n.103 del 17.09.2002), al paragrafo avente ad oggetto: “Elaborazioni successive della Carta del Rischio di Incendi boschivi”, relativi ai comuni della Regione Marche, il Comune di Roccafluvione presenta una delle più alte percentuali (tra medio-alto ed estremo) classe di rischio incendio boschivo;

-Che il punto “4. I periodi a rischio di incendio boschivo (...)” del “Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi” adottato con D.G.R. n.1462

AG/VTA del 02.08.2002 (B.U.R. n.103 del 17.09.2002), relativamente al "Periodo di grave pericolosità di incendio boschivo ed ulteriori periodi a rischio", testualmente prevede:

*"Il periodo di grave pericolosità di incendio boschivo è ogni anno dichiarato con apposito decreto del Presidente della Giunta Regionale.*

*Il presente piano, ai sensi delle linee guida ministeriali, lo fissa per ogni anno tra il giorno 1 luglio ed il giorno 15 settembre. Particolari condizioni meteo climatiche possono rendere necessario un anticipo od un prolungamento di tale periodo fissato nel presente documento.*

*Indicativamente, nelle Marche, il periodo di rischio coincide con tutta la stagione estiva;*

(omissis)

#### **Dato atto:**

-che alla data della presente, non risultano pervenute dalla Regione Marche-Dipartimento per le politiche integrate di sicurezza e per la protezione civile- indirizzi circa le "Attività di manutenzione delle infrastrutture viarie e delle relative aree pertinenziali al fine di ridurre le cause di innesco e di propagazione degli incendi – Prevenzione degli incendi boschivi e di interfaccia – Stagione estiva 2017";

#### **Tenuto conto, in conseguenza a quanto sopra:**

-della nota della Regione Marche-Dipartimento per le politiche integrate di sicurezza e per la protezione civile- prot.-400091 del 16.06.2016, acclarata al protocollo comunale al n.4701 del 16.06.2016, ad oggetto: "Attività di manutenzione delle infrastrutture viarie e delle relative aree pertinenziali al fine di ridurre le cause di innesco e di propagazione degli incendi – Prevenzione degli incendi boschivi e di interfaccia – Stagione estiva 2016", con: (Allegato n.1)-Copia delle "Procedure operative per la gestione delle emergenze di incendi boschivi-Stagione 2016;(Allegato 2)-Copia delle "Disposizioni per il volontariato per le attività A.I.B. – Anno 2016;(Allegato n.3)-Copia della nota del Presidente del Consiglio dei Ministri avente ad oggetto:"Attività antincendio boschivo per la stagione estiva 2016. Individuazione dei tempi di svolgimento e raccomandazioni per un più efficace contrasto agli incendi boschivi, di interfaccia ed ai rischi conseguenti"

#### **Considerato:**

Che le condizioni meteo climatiche, potrebbero come ogni anno, assumere condizioni sfavorevoli a causa dell'aumento delle temperature;

Che il rischio di incendi boschivi ed eventualmente anche di interfaccia possa essere elevato e quindi richieda il massimo impegno, anche nella prevenzione, da parte di tutti i soggetti interessati in ambito regionale.

Che risulta necessario adottare ogni possibile forma di intervento per prevenire il verificarsi di focolai (sterpaglie, sfalci, stoppie, ecc.) che possano innescare veri e propri incendi, anche a ridosso di aree più o meno antropizzate.

#### **Visto:**

L'art.3 comma 3 lett. c), d) ed f) della L. 21.11.2000, n.353 e s.m.e i., che testualmente recita:

3. Il piano, sottoposto a revisione annuale, individua:

(omissis)

c) le aree a rischio di incendio boschivo rappresentate con apposita cartografia tematica aggiornata, con l'indicazione delle tipologie di vegetazione prevalenti;

d) i periodi a rischio di incendio boschivo, con l'indicazione dei dati anemologici e dell'esposizione ai venti;

(omissis)

f) le azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innesco di incendio nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo di cui alle lettere c) e d);

(omissis)

-L'art.10(Divietai, prescrizioni e sanzioni), commi 5, 6, 7 e 8 della L. 21.11.2000, n.353, che testualmente dispongono:

"5. Nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo sono vietate tutte le azioni, individuate ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera f), determinanti anche solo potenzialmente l'innesco di incendio.

6. Per le trasgressioni ai divieti di cui al comma 5 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire 2.000.000 e non superiore a lire 20.000.000. Tali sanzioni sono raddoppiate nel caso in cui il responsabile appartenga a una delle categorie descritte all'articolo 7, commi 3 e 6.

7. In caso di trasgressioni ai divieti di cui al comma 5 da parte di esercenti attività turistiche, oltre alla sanzione di cui al comma 6, e' disposta la revoca della licenza, dell'autorizzazione o del provvedimento amministrativo che consente l'esercizio dell'attività'.

8. In ogni caso si applicano le disposizioni dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, sul diritto al risarcimento del danno ambientale, alla cui determinazione concorrono l'ammontare delle spese sostenute per la lotta attiva e la stima dei danni al soprassuolo e al suolo."

-L'art.19 della L.R. 23.02.2005, n.6 e s.m.i., che testualmente dispone:

1. Ai fini di quanto stabilito dall'articolo 3, comma 3, lettera c), della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge-quadro in materia di incendi boschivi), tutti i boschi sono aree a rischio di incendio boschivo.

2. Nei periodi individuati a rischio di incendio boschivo, come individuati dal piano di cui all'articolo 3 della legge 353/2000 approvato dalla Giunta regionale, è vietata l'accensione di fuochi nei boschi o ad una distanza inferiore ai metri 200 dai medesimi ad eccezione:

a) dell'accensione di fuochi per la cottura delle vivande in aree attrezzate allo scopo e, al di fuori di esse, solo da chi soggiorna nei boschi per motivi di lavoro;

b) dell'accensione di fuochi nelle radure dei castagneti da frutto per la combustione in cumuli del materiale vegetale derivante dalla

ripulitura del sottobosco finalizzata alla raccolta dei frutti;

c) dell'attività di carbonizzazione secondo le modalità fissate dalla Giunta regionale.

3. È consentita l'accensione in cumuli del materiale vegetale proveniente dalla ripulitura di incolti, di colture erbacee ed arboree al di fuori dei boschi e ad una distanza di sicurezza non inferiore a 200 metri dai medesimi.

4. Nelle accensioni dei fuochi devono essere adottate le necessarie cautele affinché le scintille e le braci non siano disperse, non vi sia continuità con altro materiale infiammabile e l'operatore assista di persona fino a quando il fuoco sia completamente spento.

5. L'accensione del fuoco è sempre consentita nell'ambito della lotta attiva contro gli incendi boschivi.

6. Al di fuori dei periodi a rischio di incendio boschivo, la distanza di sicurezza minima dai boschi è stabilita in metri 100; oltre questa distanza è consentito dar fuoco alla paglia, alle stoppie e al materiale vegetale derivante da colture erbacee ed arboree, e dalla distruzione di erbe infestanti, rovi e simili, purché detto materiale sia raccolto in cumuli e l'operatore assista di persona fino a quando il fuoco sia completamente spento.

6 bis. ....

7. Nelle aree non a rischio di incendio boschivo è sempre vietato:

a) dare fuoco alla vegetazione erbacea, arbustiva o arborea presente in terreni calanchivi o comunque soggetti a dissesto idrogeologico;

b) dare fuoco alla vegetazione erbacea, arbustiva o arborea nei terreni incolti, nei pascoli permanenti o nei terreni non coltivati in cui è in atto un processo di colonizzazione di specie pioniere;

c) dare fuoco agli arbusti, alle erbe palustri e al materiale vegetale in genere lungo gli argini dei fiumi, laghi e corsi d'acqua;

d) esercitare il pascolo nei terreni percorsi dal fuoco che abbia interessato una superficie superiore a 0,5 ettari, per un periodo compreso tra l'evento e tre annualità successive a quella in cui esso è avvenuto.

8. La Regione attua interventi in materia di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi secondo quanto previsto dal piano regionale di settore di cui all'articolo 3 della legge 353/2000

-L'art.30 comma 5 della L.R. 23.02.2005, n.6 e s.m.i che testualmente prevede:

"5. La violazione delle norme di cui all'articolo 19 è punita con una sanzione da euro 100,00 ad euro 1.000,00."

### **Ritenuto:**

-Doversi porre in essere azioni, di competenza comunale, mirate a ridurre le cause e il potenziale innesco d'incendi boschivi;

### **Ai sensi:**

-Dell'art.15 della L.24.02.1992, n.225 e s.m.e i.;

-Dell'art.15 della L.R.11.12.2001, n.32;

-Dell'art.50 commi 4, 5 e 6 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e s.m. e i.;

-Dell'art.22 comma 1 lett. d) ed e) dello "Statuto comunale" adottato con D.C.C. n.28 del 28.09.2006;

## **ORDINA**

**Che dal 01 Luglio e sino a tutto il 15 Settembre 2017, è fatto assoluto divieto:**

**-di accensione di fuochi nei boschi o ad una distanza inferiore ai metri 200 dai medesimi con le eccezioni e le prescrizioni previste dall'art.19 della L.R. 23.02.2005, n.6 e s.m.i..**

**-di tutte quelle azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innesco di incendio quali, in via esemplificativa e non esaustiva:**

*-la mancata ripulitura da parte dei proprietari frontisti, sulle fasce di rispetto, delle strade comunali e vicinali, e comunque di pertinenza comunale, degli accumuli di residui vegetali secchi;*

*-l'accumulo e/o accatastamento di legname tagliato sulle fasce di rispetto delle strade comunali e vicinali e comunque di pertinenza comunale;*

*-il mancato rispetto di tutte quelle condizioni e prescrizioni dettate dall'art.19 della L.R. n.6/2005 e s.m.i.;*

## **AVVERTE**

Che per le trasgressione ai divieti come sopra riportati, si applicheranno le sanzioni previste dall'art.30 comma 5 della L.R. 23.02.2005, n.6 e s.m.i. e, per quanto applicabili quelle di cui all'art.10 commi 5, 6 7 e 8 della L. 21.11.2000, n.353;

## **DISPONE**

Che la presente ordinanza sia notificata:

-A tutti i cittadini mediante pubblicazione all'albo comunale, sul sito internet del Comune di Roccafluvione ed affissione negli usuali luoghi di pubblicazione del territorio comunale;

- al Servizio Vigilanza-Polizia Municipale, sede;
  - al Comando Stazione Carabinieri di Venarotta (AP);  
(pec: [tap26525@pec.carabinieri.it](mailto:tap26525@pec.carabinieri.it))
  - al Gruppo Carabinieri Forestale Ascoli Piceno;  
(pec: [fap43260@pec.carabinieri.it](mailto:fap43260@pec.carabinieri.it))
  - alla Stazione Carabinieri Forestale di Acquasanta Terme (AP);  
(pec: [cs.acquasantaterme@pec.corpoforestale.it](mailto:cs.acquasantaterme@pec.corpoforestale.it))
  - al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ascoli Piceno;  
(pec: [com.ascolipiceno@cert.vigilfuoco.it](mailto:com.ascolipiceno@cert.vigilfuoco.it))
- affinché ne venga garantita la piena osservanza.

**ed inoltre:**

- a S.E. il Prefetto di Ascoli Piceno;  
(pec: [protocollo.prefap@pec.interno.it](mailto:protocollo.prefap@pec.interno.it))
- alla Regione Marche-Protezione Civile;  
(pec: [regione.marche.dipartimento.politiche.sicurezza@emarche.it](mailto:regione.marche.dipartimento.politiche.sicurezza@emarche.it))
- alla Provincia di Ascoli Piceno-Servizio Protezione Civile;  
(pec: [provincia.ascoli@emarche.it](mailto:provincia.ascoli@emarche.it))
- all'Unione Montana del Tronto e Valfluvione;  
(pec: [um.tronto@emarche.it](mailto:um.tronto@emarche.it))
- al Gruppo Volontari Protezione Civile del Comune di Roccafluvione, sede;

**INFORMA**

-Che il Responsabile del Procedimento amministrativo per il presente provvedimento è il Geom. Carlo Trobbiani-Responsabile del Servizio OO.PP.-Patrimonio e Manutenzione nonché incaricato dei procedimenti relativi alle attività di prevenzione e contrasto degli incendi di aree boscate (D.G.C. n.54 del 26.04.2009);

**INFORMA INOLTRE**

-Ai sensi dell'art.3 comma 4 della L. 07.08.1990, n.241 e s.m.e i., che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R., nei termini e modalità di cui al D.Lgs.02.07.2010, n.104 e s.m.i., oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Roccafluvione, li 01.07.2017



**IL SINDACO**  
**Rag. Francesco Leoni**